

(N. 2073)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Commercio con l'Estero

(DE MITA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 MAGGIO 1975

Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione delle esportazioni italiane

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, la situazione dei nostri scambi con l'estero nel più recente periodo non è soddisfacente. Essa appare contrassegnata da un eccezionale accrescimento del tasso di sviluppo delle importazioni e da una forte riduzione di quello delle esportazioni. Questa tendenza, che ha provocato al termine del 1973 un *deficit* di 3.255 miliardi di lire, si è ulteriormente aggravata nell'anno passato per il quale il *deficit* è giunto a circa 7 mila miliardi.

È evidente che in queste condizioni si presenta più che mai attuale e con carattere di urgenza il problema di dare alle nostre

esportazioni quel dinamismo che le ha costantemente caratterizzate nel recente passato, non essendo consigliabile, per vari motivi, la ricerca di un maggiore equilibrio degli scambi attraverso una restrizione delle importazioni.

A tale scopo si rileva che, a parte gli eventuali provvedimenti di carattere generale che potranno essere adottati a sostegno delle nostre esportazioni, occorre con urgenza rafforzare l'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) la cui azione è diretta alla realizzazione di tutta una serie di iniziative concrete rivolte all'assistenza ed al poten-

ziamento delle attività delle nostre aziende esportatrici.

Il campo di azione dell'ICE si esplica, come è noto, in svariate forme che comprendono fra l'altro lo studio sistematico dei mercati esteri, anche attraverso apposite missioni di operatori economici, la partecipazione a fiere e mostre e la propaganda commerciale all'estero, la continua opera di assistenza informativa ed operativa svolta dai servizi della sede centrale e dagli uffici periferici in Italia e all'estero, il servizio assicurazione e crediti all'esportazione, il servizio della disciplina qualitativa dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari in esportazione.

Nel corso degli ultimi anni, nel quadro dell'azione programmata dal Ministero del commercio con l'estero e delle sempre più numerose iniziative da esso decise e promosse, i compiti e le attività dell'ICE sono andati rapidamente crescendo. Così i suoi uffici all'estero, che erano 34 dieci anni fa, hanno oggi raggiunto il numero di 59, tuttavia ancora insufficiente per fronteggiare la necessità di assistenza e di informazione dei nostri operatori nei vari mercati internazionali. La partecipazione a manifestazioni fieristiche estere e l'organizzazione di mostre autonome, che erano circa 80 dieci anni fa, sono state nel 1974 ben 113. Di pari passo è cresciuto il numero delle missioni — sia di studio che di operatori economici — organizzate ed inviate nei vari mercati, come pure si è intensificata l'attività nel campo della propaganda commerciale arricchitasi di nuove forme e di nuovi strumenti.

Peraltro, l'accresciuta attività che l'Istituto ha realizzato nel corso degli ultimi anni ha comportato un inevitabile e progressivo aumento delle spese relative a tutti i servizi che l'Istituto svolge.

Al riguardo è da considerare che il contributo per le spese di funzionamento dell'ICE, fissato con legge 24 dicembre 1969, n. 976, in lire 4,5 miliardi a partire dal 1971 e che all'epoca era pari a circa l'80 per cento delle spese per il personale, attualmente copre a malapena il 50 per cento delle spese anzidette.

Ciò in quanto la normale gestione della sede centrale e degli uffici in Italia, a seguito di un ampliamento degli organici di n. 290 unità, nonché delle provvidenze previste dalle apposite leggi per i dipendenti degli enti pubblici, emanate in attesa del riassetto del parastato, ha comportato un sensibile aggravio delle spese di funzionamento dell'Istituto.

Considerato che le entrate autonome dell'Istituto, che vanno ad aggiungersi al contributo statale, sono ormai stabilizzate da qualche anno intorno a 2 miliardi di lire, si può pertanto prevedere, per l'anno 1975, un disavanzo nelle spese di gestione e per il personale di circa 4,2 miliardi.

D'altro canto, nell'espletamento degli incarichi promozionali conferiti dal Ministero, l'Istituto è andato incontro, specie negli ultimi anni, a continui, pesanti aumenti delle spese generali, determinati soprattutto dall'aumento dei costi per le iniziative e per gli uffici all'estero. Per far fronte a tale situazione e tenuto conto dell'attuale sistema di finanziamento — che prevede, come è noto, l'erogazione anticipata dei 4/5 delle spese previste e la liquidazione del saldo solo in epoca successiva all'avvenuto rendiconto — l'ICE ha finito con l'assumersi i relativi oneri di prefinanziamento ricorrendo in misura sempre maggiore ad anticipazioni bancarie, con conseguente accumulo di interessi passivi. Tali oneri, unitamente ai disavanzi di gestione, hanno contribuito in misura notevole ad appesantire la situazione debitoria dell'Istituto.

Il disavanzo economico globale al 31 dicembre 1974 è valutabile intorno a lire 9,5 miliardi.

Al fine di risanare la gestione finanziaria dell'Istituto e porla su basi concretamente aderenti all'attività che esso svolge a sostegno delle esportazioni — attività particolarmente essenziale nella presente fase congiunturale — è quindi necessario provvedere con urgenza:

1) all'adeguamento del contributo annuale dello Stato nelle spese di funzionamento, commisurandolo alle effettive esigenze dell'ente;

2) al risanamento, sia pure graduale nel tempo, del disavanzo patrimoniale accumulato a tutto il 31 dicembre 1974;

3) ad una parziale modifica del sistema di finanziamento degli incarichi conferiti dal Ministero del commercio con l'estero.

A tali fini è stato predisposto il presente disegno di legge, con il quale si prevede, all'articolo 1, l'elevazione — per l'anno finanziario 1975 — a lire 8.700 milioni del contributo annuo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ICE fissato a lire 4.500 milioni dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 976.

Con l'articolo 2 si stabilisce la concessione in favore dell'ICE, a decorrere dall'anno finanziario 1975, di un contributo di lire 7.050 milioni con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici ICE all'estero, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, in ordine alla competenza in materia spettante al Ministero del commercio con l'estero. A tale spesa si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1551 dello stato di

previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

L'articolo 3 prevede le modalità relative alla concessione, per gli anni finanziari successivi, dei contributi di cui ai precedenti articoli 1 e 2.

In base all'articolo 4 è autorizzata la corresponsione all'ICE di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980, per il ripianamento delle passività pregresse.

Con l'articolo 5 il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad elevare le anticipazioni concesse all'ICE dai 4/5 all'85 per cento della spesa prevista per l'attuazione degli incarichi promozionali conferiti all'Ente in base alle leggi 29 ottobre 1954, numero 1083, 24 novembre 1961, n. 1292, e 12 febbraio 1965, n. 51. È previsto inoltre che la rendicontazione delle spese relative agli uffici ICE all'estero avvenga annualmente entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario cui si riferiscono.

L'articolo 6 indica la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione degli articoli 1, 2 e 4 della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il contributo annuo dello Stato previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 976, nelle spese di funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è elevato, per l'anno finanziario 1975, da lire 4.500 milioni a lire 8.700 milioni.

Art. 2.

In favore dello stesso Istituto è inoltre autorizzata la concessione, a decorrere dall'anno finanziario 1975, di un contributo con specifica destinazione alle spese per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici all'estero, fermo restando quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438.

Tale contributo è stabilito per l'anno finanziario 1975 in lire 7.050 milioni.

Art. 3.

Per gli anni finanziari successivi, i contributi di cui agli articoli precedenti saranno determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Il contributo di cui all'articolo 1 sarà corrisposto in due quote uguali, pagabili all'inizio di ciascun semestre; quello previsto dall'articolo 2 sarà erogato con le modalità di cui al successivo articolo 5.

Art. 4.

Per il graduale ripianamento dei disavanzi degli esercizi precedenti, è autorizzata la corresponsione all'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) di un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980.

Art. 5.

Il Ministero del commercio con l'estero, in caso di concessione di contributi ai sensi della legge 29 ottobre 1954, n. 1083, nell'erogazione del contributo di cui all'articolo 2 della presente legge e per l'esecuzione dei compiti conferiti di volta in volta ai sensi delle leggi 24 novembre 1961, n. 1292, e 12 febbraio 1965, n. 51, è autorizzato ad elevare le anticipazioni a favore dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) dai 4/5 all'85 per cento dell'ammontare dei contributi o della spesa preventivata.

I rendiconti per le spese relative all'organizzazione e al funzionamento degli uffici all'estero saranno dal predetto Istituto presentati al Ministero del commercio con l'estero annualmente, entro 90 giorni dalla fine dell'anno finanziario cui si riferiscono.

Art. 6.

All'onere di lire 5.700 milioni derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 4 della presente legge, per l'anno finanziario 1975, si fa fronte mediante riduzione, rispettivamente per lire 5.000 milioni e per lire 700 milioni, del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo n. 1551 dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario predetto.

Alla spesa di lire 7.050 milioni per il contributo di cui al precedente articolo 2 si provvede con riduzione dello stanziamento del citato capitolo 1551 dello stato di previsione del predetto Ministero del commercio con l'estero.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.